

Codice DB1014

D.D. 13 dicembre 2013, n. 537

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "San Pietro" - codice univoco BI-P-00098 - ubicato in loc. Vergnasco nel Comune di Cerrione (BI) e gestito dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Cerrione (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acuedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 25 luglio 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "*San Pietro*" – codice univoco BI-P-00098 – ubicato nella particella catastale n. 437 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T. del medesimo Comune di Cerrione (BI).

Il pozzo era stato dichiarato profondo 142,70 metri alla data di costruzione ma a seguito di ispezione televisiva, nell'ambito della verifica dello stato di consistenza, è risultato essere profondo 117,00 metri; è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012.

L'opera di captazione si pone, come quadro generale, in un contesto territoriale ancora prevalentemente agricolo, sono però presenti anche insediamenti produttivi, artigianali e commerciali oltre che un settore residenziale con scarico di fognature in acque superficiali senza trattamenti. In particolare, l'area di salvaguardia proposta risulta interessata dalla presenza del Rio Cogna che riceve sia direttamente sia tramite fognatura i reflui dell'area residenziale sopra citata e dalla presenza di zone interessate da pratiche agronomiche o zootecniche; tuttavia la presenza di strutture residenziali nonché aree agricole all'interno delle zone di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo – pari a 6,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni;

le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Studio idrogeologico per la delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo San Pietro in Vergnasco (Comune di Cerrione – Provincia di Biella), Tavola 3 – Aree di Salvaguardia – scala 1:2000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Cerrione (BI) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, in data 19 febbraio 2009.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Biella, dopo aver richiesto al gestore (S.I.I. S.p.A.) integrazioni in merito, tra l'altro, alla messa in sicurezza del Rio Cogna hanno, a seguito dell'esame della documentazione integrativa, espresso parere favorevole alla proposta di definizione, rispettivamente, in data 15 maggio 2013 ed in data 15 luglio 2013.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 149, 150, 162, 164, 165, 167, 168, 280, 281, 302, 303, 305, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 437 e 440 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T. del Comune di Cerrione (BI).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cerrione (BI), dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (S.I.I. S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo "San Pietro" – codice univoco BI-P-00098 – ubicato in loc. Vergnasco nel Comune di Cerrione (BI), è riconosciuto al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo sottoscritto in data 15 giugno 2007 e approvato con la determinazione della Provincia di Biella n. 2531 del 26 luglio 2007.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37, in data 12 settembre 2013.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio del pozzo, pari a 6,00 l/s;

rilevato che il pozzo "San Pietro" – codice univoco BI-P-00098 – ubicato in loc. Vergnasco nel Comune di Cerrione (BI) è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti

ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire la salvaguardia della risorsa captata e l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 149, 150, 162, 164, 165, 167, 168, 280, 281, 302, 303, 305, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 437 e 440 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T. del Comune di Cerrione (BI), sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmesso, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cerrione (BI), dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 2531 del 26 luglio 2007 con la quale Provincia di Biella ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo sottoscritto in data 15 giugno 2007 con il quale riconosce al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo acquedottistico denominato "*San Pietro*" – codice univoco BI-P-00098 – ubicato nel Comune di Cerrione;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella –Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 15 maggio 2013 – prot. n. 0011163/13;

vista la nota dell'ARPA Piemonte, Dipartimento di Biella, in data 15 luglio 2013 – prot. n. 65643;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Cerrione (BI) n. 14, in data 19 febbraio 2009, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 25 luglio 2013 – prot. n. 800, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – "*Biellese, Vercellese, Casalese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

#### *determina*

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “*San Pietro*”, codice univoco BI-P-00098, ubicato in loc. Vergnasco nel Comune di Cerrione (BI), è definita come risulta nell'elaborato “Studio idrogeologico per la delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo San Pietro in Vergnasco (Comune di Cerrione – Provincia di Biella), Tavola 3 – Aree di Salvaguardia – scala 1:2000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 6,00 l/s, corrispondente alla portata massima di esercizio del pozzo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 149, 150, 162, 164, 165, 167, 168, 280, 281, 302, 303, 305, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 437 e 440 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T. del Comune di Cerrione (BI), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cerrione (BI), dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (S.I.I. S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate e presentato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il Comune di Cerrione e la Provincia di Biella dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a tutelare la zona di rispetto ristretta ed allargata del pozzo.

e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire la salvaguardia della risorsa captata e l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cerrione, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Agata Milone